



# Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

## D.L. 42/2016 /

Dossier n° 118 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

18 maggio 2016

### Informazioni sugli atti di riferimento

D.L.	42/2016
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca
Iter al Senato:	Sì
testo originario:	4
Date:	
emanazione:	29 marzo 2016
pubblicazione in G.U.:	29 marzo 2016
approvazione del Senato:	11 maggio 2016
scadenza:	28 maggio 2016
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

### Contenuto

Il decreto-legge, nel testo approvato dal Consiglio dei ministri, si compone di 4 articoli:

l'articolo 1 stanziava ulteriori risorse per la prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici e contiene nuove disposizioni sia per l'effettuazione dei relativi interventi, sia per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici;

l'articolo 2 individua le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute* (GSSI), conseguentemente abrogando le previsioni relative alla proroga dell'operatività della medesima Scuola per il triennio 2016-2018, recate dal decreto-legge n. 210/2015. Contiene, inoltre, disposizioni in materia di reclutamento della medesima Scuola;

l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2;

l'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto.

All'esito dell'esame al Senato, il decreto è costituito da 15 articoli; gli undici articoli aggiuntivi riguardano:

- il personale docente delle scuole e delle scuole dell'infanzia (articolo 1-*bis*: assegnazione provvisoria; articoli 1-*ter* e 1-*quater*: assunzioni; articolo 1-*sexies*: incarichi di supplenza breve e saltuaria);
- la contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità (articolo 1-*quinquies*);
- l'ordinamento professionale dei periti industriali (articolo 1-*septies*);
- le scuole di specializzazione non mediche (articolo 2-*bis*);
- il riconoscimento di crediti formativi universitari per gli studenti degli istituti tecnici superiori (articolo 2-*ter*);
- l'incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti (articolo 2-*quater*);
- il cosiddetto *bonus* cultura a favore dei diciottenni (articolo 2-*quinquies*);
- l'ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità (articolo 2-*sexies*).

Nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione è stato aggiunto il comma 2, che interviene sull'articolo 1, comma 181, della legge n. 107 del 2015, che contiene i principi e criteri direttivi di delega al Governo per il riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

### Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge di conversione, presentato in prima lettura al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa non contiene nessun riferimento all'esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR.

### Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L'**articolo 1**, sul decoro degli edifici scolastici e lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole,

fa seguito al decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, del quale novella l'articolo 2, e all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154.

L'**articolo 2** reca disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola internazionale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute*, istituita dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2012, conseguentemente abrogando le previsioni relative alla proroga dell'operatività della medesima Scuola per il triennio 2016-2018, introdotte come novelle del citato decreto-legge n. 5 del 2012 dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla recente legge 25 febbraio 2016, n. 21.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Come già accennato nel paragrafo relativo al contenuto, il decreto-legge, a seguito dell'approvazione, presso l'altro ramo del Parlamento, di 11 articoli aggiuntivi, si compone di 15 articoli e contiene, oltre ad un complesso di interventi destinati – come recitano il titolo ed il preambolo – alla scuola, al personale docente, e alla ricerca, anche ulteriori misure, introdotte nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, che non appaiono pienamente riconducibili a tali ambiti materiali. Si tratta, in particolare, dell'articolo 1-*septies*, che interviene sull'ordinamento professionale dei periti industriali, e dell'articolo 2-*sexies*, che interviene sulla disciplina dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità; solo parzialmente riconducibile all'ambito originario del decreto-legge risulta l'intervento di cui all'articolo 2-*quinquies*, che interviene sul cosiddetto *bonus* cultura a favore dei diciottenni, estendendone l'operatività anche agli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 1-*septies*** modifica la disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali, innalzando il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione e sopprimendo i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale. Il **comma 1** è formulato in termini di novella alla legge n. 17 del 1990; andrebbe valutata l'opportunità di riformulare in termini di novella anche il **comma 2**, che contiene alcune previsioni transitorie di salvaguardia.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

### *Disposizioni incidenti su deleghe legislative*

Il **comma 2** dell'**articolo 1** del **disegno di legge di conversione**, introdotto al Senato, modifica in più punti l'articolo 1, comma 181 della legge 13 luglio 2015, n. 187, che contiene i principi e criteri direttivi della delega volta al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione si articola in due lettere:

la **lettera a)** adegua dal punto di vista puramente lessicale la lettera b), n. 3.2), sostituendo al termine "apprendistato" il termine, usato nella altre parti del testo, " tirocinio";

la **lettera b)** sposta l'oggetto della delega dalla definizione dei livelli essenziali alla definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia.

Si ricorda che tale circostanza, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione, integra "una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, e che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge".

### *Incidenza su fonti subordinate*

L'**articolo 2-*sexies***, introdotto al Senato, "Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sex. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016", modifica in maniera non testuale lo stesso regolamento.

Per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, "tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano «un diverso grado di *resistenza* ad interventi modificativi successivi» [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato del 20 aprile 2001]".

### *Adempimenti atipici*

L'**articolo 1-*sexies***, introdotto al Senato, demanda ad un "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione", la definizione dei termini per assicurare "la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro

rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria".

"Per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un tale atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero decreti ministeriali o interministeriali)".

#### *Immediata applicazione*

Le disposizioni del decreto-legge sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988; fa eccezione l'**articolo 1-quinquies**, inserito al Senato, che, con previsioni di carattere ordinamentale, istituisce un contributo annuale alle scuole paritarie che accolgano studenti con disabilità a decorrere dall'anno 2017 (**comma 1**), nel contempo disponendo (**comma 2**), ai fini della verifica del mantenimento della parità, un accertamento annuale del rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio (articolo 1, comma 4, lettera e) della legge n. 62 del 2000). In relazione a tali previsioni, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la rispondenza al requisito della "immediata applicabilità" dovrebbe essere valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nel caso di specie non sono espressamente indicati).

#### *Formulazione del testo*

L'articolo 2-*ter* riduce l'ammontare minimo dei crediti formativi universitari riconosciuti agli studenti fissato dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 107 del 2015, che demanda la definizione complessiva dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori ad un decreto interministeriale che avrebbe dovuto essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (cioè entro metà ottobre 2015).

La rubrica dell'articolo si riferisce ellitticamente al "Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori", omettendo il riferimento agli studenti, effettivi destinatari di tali crediti.